



PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E – Capacità Istituzionale – Obiettivo Specifico 5.1



Linea B.1 – FARE RETE eventi
Creazione di reti professionali e promozione di scambi di esperienze

Scheda informativa

**Informazione e pubblicità
sugli interventi dei Fondi strutturali**



Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali consentono di aumentare la consapevolezza e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e di dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi stessi.

La programmazione 2007-2013

Nella programmazione 2007- 2013, l'articolo 69 del [Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, stabilisce che "lo Stato membro e l'Autorità di Gestione del Programma Operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi."

Il [Regolamento \(CE\) n. 1828/2006](#) della Commissione dell'8 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, agli articoli 2-10, specifica inoltre che l'Autorità di Gestione è responsabile dei seguenti aspetti:

- adozione e implementazione di un piano di comunicazione per ciascun programma operativo;
- pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei progetti, che deve essere aggiornato con frequenza almeno annuale;
- svolgimento di una delle attività principali di informazione annuali.

Il Piano di comunicazione

L'Autorità di Gestione redige il Piano di comunicazione del Programma Operativo di cui è responsabile. Il Piano di comunicazione indica gli obiettivi e i gruppi di destinatari; la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari; il bilancio indicativo necessario per l'attuazione del Piano; i soggetti pubblici responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari; l'indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei Programmi Operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

Per l'adozione del Piano di comunicazione la competenza è condivisa da Stato membro e Commissione: entro quattro mesi dall'adozione del Programma Operativo il Piano di comunicazione viene inviato alla Commissione e in assenza di osservazioni è considerato conforme. Qualora la Commissione al contrario invii osservazioni, lo Stato membro o l'Autorità di Gestione ne trasmette la forma modificata. In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione, il Piano di comunicazione modificato viene considerato attuabile.



Adempimenti informativi diretti ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico

In capo all'Autorità di Gestione sussiste una serie di adempimenti per assicurare che il Programma Operativo venga ampiamente diffuso e sia accessibile a tutti gli interessati e al pubblico insieme alle possibilità di finanziamento offerte. Le informazioni devono essere chiare e dettagliate e devono comprendere:

- a) le condizioni di ammissibilità al finanziamento nel quadro del Programma Operativo;
- b) la descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare
- d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui Programmi Operativi.

In particolare i beneficiari effettivi che accettano il finanziamento devono essere informati del conseguente inserimento nell'elenco pubblico dei beneficiari.

Nei confronti del grande pubblico gli adempimenti pubblicitari in capo all'Autorità di Gestione assumono la forma della piena conformità al Piano di comunicazione al fine di raggiungere la massima copertura con il ricorso agli strumenti più idonei in base alla dimensione territoriale.

I beneficiari effettivi rispondono ad obblighi specifici nei confronti del grande pubblico nella forma che varia in base all'importo del contributo pubblico dell'operazione cofinanziata.

Lista dei beneficiari dei Fondi

Con i Regolamenti dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inoltre introdotto (Art.7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006) l'obbligo per le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della "pubblicazione elettronica o in altra forma dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni".

Nel 2008 la Commissione europea, nell'ottica di favorire il recepimento delle indicazioni dell'[Iniziativa Europea della Trasparenza](#) sulla pubblicazione delle liste dei beneficiari dei Fondi strutturali europei, ha trasmesso una [nota](#) al Comitato di Coordinamento dei Fondi (COCOF).

Le indicazioni contenute nella tabella allegata alla nota, raccomandano che la lista dei beneficiari includa:

- il nome dell'individuo, ente o impresa, sia pubblico o privato, responsabile dell'avvio e della realizzazione del progetto;
- il nome del progetto;
- l'ammontare di fondi pubblici assegnato al progetto;
- l'ammontare di fondi pubblici pagato al beneficiario alla fine del progetto;
- l'anno di pagamento finale;
- la data dell'ultimo aggiornamento.

Gli Stati membri sono invitati ad aggiornare le informazioni disponibili sui loro siti in maniera periodica e puntuale con la massima frequenza.

Come previsto dall'art. 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la Commissione suggerisce, per la presentazione del Rapporto Annuale, il 30 giugno di ogni anno quale data ultima per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari dell'anno precedente.

La programmazione 2014-2020

Le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nella proposta di Regolamento per il periodo 2014-2020 sono il frutto di un'intensa attività di consultazione e discussione con i funzionari incaricati della divulgazione della politica di coesione nei 27 Stati membri e perseguono l'importante obiettivo che le norme in materia di comunicazione siano semplici, pertinenti e in quanto tali conoscibili e comprensibili per la totalità dei cittadini.

In particolare la [proposta di Regolamento della Commissione](#), agli articoli da 105 a 107 del Capo II dedicato all'"Informazione e comunicazione" del Titolo III, insieme all'allegato V, mira essenzialmente a estendere l'applicazione delle prassi invalse.

In prima battuta l'obiettivo è quello di semplificare numerosi aspetti e chiarire le responsabilità dei vari soggetti. In capo agli **Stati membri** è meglio definita la responsabilità a:

- a) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei Programmi Operativi;
- b) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei Programmi Operativi e degli interventi.

Negli ambiti specifici della trasparenza e accessibilità delle informazioni la Commissione tenta di apportare dei miglioramenti:

1. strategia di comunicazione settennale (oltre ai piani di azione annuali che il Comitato di Sorveglianza deve adottare ogni anno) per la quale non è più necessaria l'approvazione formale della Commissione;
2. sito (o portale) *web* unico per tutti i programmi della politica di coesione dell'UE in un determinato Stato membro;
3. elenco degli interventi con dati più chiari, dettagliati e facili da raffrontare.

La Commissione definisce meglio le competenze dell'**Autorità di Gestione**, che deve garantire:

- a) l'applicazione delle misure di informazione e comunicazione in linea con la strategia di comunicazione;
- b) la massima copertura mediatica delle attività previste, con il ricorso a varie forme di comunicazione;
- c) l'organizzazione di eventi per il lancio dei programmi o di importanti iniziative annuali di informazione;
- d) la visibilità della bandiera dell'UE presso i locali dell'Autorità di Gestione;
- e) la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco degli interventi;
- f) la pubblicazione su Internet di esempi di progetti anche in un'altra lingua ufficiale dell'UE ampiamente utilizzata e diversa dalla/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro;
- g) la pubblicazione di informazioni aggiornate sull'attuazione del programma e sui risultati ottenuti;
- h) la fornitura di *kit* di informazione e pubblicità (anche in formato elettronico) destinati ai beneficiari (allegato V, punto 3.2.2).

La proposta di Regolamento definisce le responsabilità anche in capo ai **beneficiari**:

- a) per ogni attività di comunicazione è obbligatorio rendere noto il sostegno ricevuto dai Fondi esponendo il simbolo dell'UE con il riferimento al Fondo specificamente utilizzato;
- b) sul sito web del beneficiario devono essere riportate informazioni sul progetto comprendenti anche una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati nonché l'indicazione del sostegno ricevuto dall'UE;
- c) al momento della presentazione della domanda è necessario descrivere le attività di comunicazione previste (allegato V, punto 3.1.2, lettera (e));
- d) occorre esporre almeno un manifesto indicante informazioni sul progetto in un luogo facilmente visibile al pubblico;
- e) per interventi rientranti nel Fondo sociale europeo (FSE) e in altri progetti educativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione (FC), il beneficiario deve informare i partecipanti dei finanziamenti ricevuti;
- f) nel caso di attività nel settore delle infrastrutture o dell'edilizia che ricevano fondi pubblici per un importo superiore ai 500.000 EUR è obbligatorio esporre un cartellone o una targa permanente.

Principali differenze rispetto al periodo 2007-2013

Le norme proposte hanno lo scopo di garantire una maggiore flessibilità, di semplificare alcune procedure e di chiarire alcune responsabilità dell'autorità di gestione e del beneficiario del progetto.

Semplificazione

- a. **Strategia di comunicazione con aggiornamenti annuali:** il documento in cui sono specificati l'approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato programma sarà definito «Strategia di comunicazione». Per questo documento non è più necessaria l'approvazione formale della Commissione e ciò accresce il senso di appropriazione della strategia di comunicazione di cui Autorità di Gestione e Comitato di Sorveglianza devono essere pienamente responsabili. Benché non sussista più l'obbligo di render conto delle attività di informazione e comunicazione nell'ambito dei Rapporti Annuali di Esecuzione, fatta eccezione per gli anni 2017 e 2019, sono comunque previste relazioni e analisi sistematiche di tali attività con frequenza annuale in occasione della riunione del Comitato di Sorveglianza, durante la quale deve anche essere adottato un piano per le attività di comunicazione programmate per l'anno seguente. Tale modifica è stata apportata al fine di allineare i regolamenti futuri alle buone prassi già adottate nell'ambito di numerosi programmi della politica di coesione.
- b. **Integrazione delle norme in materia di comunicazione nel Regolamento principale:** le disposizioni in materia di informazione e comunicazione godono di una maggiore visibilità in quanto sono contenute nel Regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e non, come ora, in un atto di esecuzione della Commissione.
- c. **Più agevole gestione finanziaria delle attività di comunicazione multifondo:** un numero sempre maggiore di Stati membri riconosce i vantaggi derivanti dall'aggregazione delle risorse per le attività di comunicazione relative alla politica di coesione dell'UE. Tuttavia, mentre il finanziamento congiunto di campagne di comunicazione del FSE e del FESR, ad esempio, è attualmente possibile, esso risulta difficile dal punto di vista della gestione finanziaria in quanto i costi devono essere imputati alle corrispondenti risorse di bilancio per l'assistenza tecnica stanziata dai Fondi coinvolti. In futuro ogni Fondo potrà finanziare interventi di assistenza ammissibili ai sensi di ognuno degli altri Fondi (articolo 109 della proposta di Regolamento), garantendo in tal modo una maggiore flessibilità finanziaria.

Più trasparenza

- a. **Sito o portale web unico per la politica di coesione:** la proposta ha lo scopo di agevolare l'accesso alle informazioni sulla politica di coesione in un determinato Stato membro. Anziché dover cercare i vari Programmi Operativi su Internet, tutte le informazioni e i collegamenti ad essi relativi saranno pubblicati su un unico sito.

- b. **Elenco degli interventi:** viene proposto di ampliare l'elenco dei beneficiari. Le informazioni sul beneficiario devono essere integrate con le informazioni sui contenuti del progetto, di cui devono essere forniti il titolo e una breve sintesi.
- a. È inoltre opportuna un'armonizzazione dei formati (XML o CSV) che renda più facile il confronto dei dati sul progetto e sul beneficiario all'interno di uno stesso programma, tra programmi differenti o persino tra Stati membri. Il formato PDF è sconsigliato poiché non consente lo smistamento, la classificazione o il raggruppamento dei dati in altro modo. Sono infine introdotti degli aggiornamenti trimestrali in quanto non è più accettabile aggiornare i dati del beneficiario solo una volta l'anno.
- c. **Definizione più chiara del ruolo del funzionario nazionale incaricato dell'informazione e della comunicazione:** il funzionario nazionale incaricato dell'informazione e della comunicazione svolge il ruolo chiaramente definito di:
- coordinatore delle attività di comunicazione di uno o più fondi;
 - coordinatore della/e rete/i di comunicazione nazionale;
 - responsabile del mantenimento del sito o del portale *web* nazionale dedicato alla politica di coesione;
 - referente addetto a fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.

La Commissione continuerà ad agevolare l'attività della/e rete/i di comunicazione preposte allo scambio delle buone prassi e alla condivisione dei risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione e integrerà le attività di comunicazione degli Stati membri e delle regioni con le sue attività di comunicazione in base ad appositi piani.

La trasparenza degli interventi dei Fondi strutturali come metodo

Il richiamo alla trasparenza quale approccio di metodo è presente nel documento "[Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 2020](#)" adottato dal Ministro per la Coesione Territoriale nel mese di dicembre 2012 e sul quale è in corso un ampio confronto. In particolare tale richiamo, tra le 7 innovazioni di metodo proposte, si auspica debba essere esercitato attraverso il dialogo sui territori e con le tecnologie della Rete, secondo il metodo "Opencoesione".

Nell'ambito della politica di coesione la diffusione delle informazioni su tali obiettivi, sulle opportunità di finanziamento e i risultati dei programmi e dei progetti della politica di coesione riveste un ruolo fondamentale e strategico dell'attività svolta negli Stati membri dalle Autorità di Gestione e dai beneficiari. Informare i potenziali beneficiari delle opportunità di finanziamento costituisce un elemento fondamentale nella gestione del singolo programma. Per consentire che la politica di coesione investa nei progetti più importanti e innovativi è necessario informare un pubblico di potenziali beneficiari il più



vasto possibile. È importante garantire l'accesso alle informazioni relative alle opportunità di investimento esistenti ma anche ai risultati raggiunti.

Le Autorità di Gestione, unitamente ai beneficiari dei progetti, devono mostrare ai cittadini della regione nonché ai mezzi di comunicazione e ai politici a tutti i livelli, i risultati degli investimenti effettuati, mentre i contribuenti dell'UE hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi. Come conseguenza positiva la politica di coesione dell'UE può contribuire a rafforzare il sostegno del pubblico a favore dell'Unione europea nel suo insieme, mettendo in rilievo l'impatto positivo che i molti progetti realizzati hanno in ognuna delle 271 regioni dell'Unione.

Nel [rapporto di fine mandato](#) del Ministro per la Coesione Territoriale si segnala come tra le cause dell'andamento delle politiche di sviluppo rivesta un ruolo importante lo scarso coinvolgimento dei potenziali beneficiari che spesso restano all'oscuro delle inadempienze e ritardi da parte dei soggetti responsabili, con conseguente impossibilità di esercitare un controllo democratico in una prospettiva di cambiamento e miglioramento nella gestione.

Il tentativo di dare inizio ad una fase nuova in questo senso si è registrata con l'adozione di una strategia di *open government* in materia di finanziamenti allo sviluppo avviato nel 2012 con il progetto [Open Coesione](#) e con l'obbligo previsto nel Piano d'Azione Coesione alla pubblicazione dei dati sugli interventi finanziari. Si tratta del tentativo di dare inizio a una nuova fase che, partendo dall'apertura e condivisione dei dati, provochi un processo circolare e virtuoso in cui ciascuno garantisca il proprio apporto nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.

Il progetto OpenCoesione

Il progetto Open Coesione mette i dati delle politiche di coesione a disposizione dei cittadini, delle amministrazioni italiane ed europee, dei ricercatori, dei media, degli analisti delle politiche, affinché possano valutare l'efficacia e la coerenza dell'impiego delle risorse disponibili e contribuire – attraverso le forme organizzative più varie e i corpi intermedi dell'organizzazione sociale – al corretto orientamento dei processi di programmazione e attuazione.

Una iniziativa fortemente voluta dal Ministro per la Coesione Territoriale, che avverte l'impellenza di una più attiva partecipazione dei cittadini nella formazione delle decisioni relative alle scelte di programmazione e nel processo di vigilanza sociale sull'impiego di risorse collettive. Le risorse delle politiche di coesione arrivano sui territori per rispondere a esigenze – spesso a deficit di infrastrutture o di servizi ma anche di capitale sociale – specifiche dei luoghi in cui si attuano gli interventi. I cittadini destinatari degli interventi devono essere parte attiva del processo di controllo sociale dei risultati, che non può essere lasciato alle sole amministrazioni.



Bibliografia

[Regolamento \(CE\) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1260/1999](#)

[Regolamento \(CE\) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento \(CE\) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento \(CE\) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale](#)

[La trasparenza sui beneficiari dei Fondi strutturali in Italia e in Europa, L.Reggi](#)

[Proposta di modifica della proposta della Commissione COM\(2012\) 496 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1083/2006 del Consiglio](#)

[Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020](#)

[Le politiche di coesione territoriale. Rapporto di fine mandato del Ministro per la Coesione Territoriale](#)

<http://www.opencoesione.gov.it/progetto/>